



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/58/6522

Roma, 20 maggio 2012

OGGETTO: Servizi ippomontati e cinofili della Polizia di Stato.
Bozza di regolamento di attuazione ex art. 8 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
559/A/1/757.11.36 del 25 gennaio 2008.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=

Si trasmette la bozza di regolamento concernente l'oggetto, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il 3 giugno p.v..

Nel segnalare l'urgenza connessa alla definizione del provvedimento, si resta in attesa di cortese riscontro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

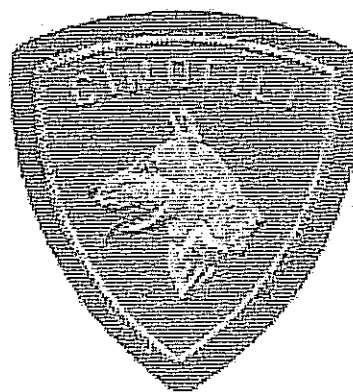
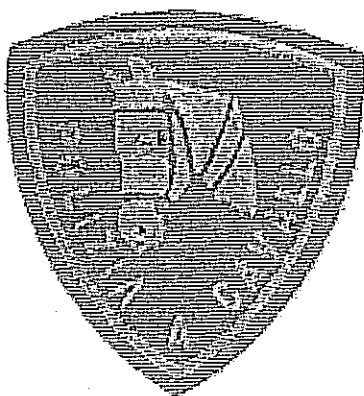


Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Reparti Speciali

SER VIZI IPPOMONTATI E CINOFILI

*REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
EX ART. 8 DEL DECRETO
N.559/A/1/757.M.16.3.11.36 DEL SIG. CAPO
DELLA POLIZIA DEL 25 GENNAIO 2008*



IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 Aprile 1981, nr.121, e successive modifiche ed integrazioni, recante le "Norme sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 28 ottobre 1985, nr. 782, recante "Approvazione del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, nr. 208, recante il "riordino della struttura organizzativa delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, adottato a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, nr. 78;
- VISTI i decreti Interministeriali 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al decreto Interministeriale del 25 ottobre 2000, concernenti l'articolazione degli Uffici e delle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazioni e le dotazioni di personale e di automezzi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e degli Uffici della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno nr. 333-D/9805.H.A.2 del 29 agosto 1994, concernente l'istituzione del Nuovo Albo delle qualifiche Operativo-Professionali, Specializzazioni e Abilitazioni a particolari impieghi per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2003, concernente la riorganizzazione delle unità a cavallo della Polizia di Stato;
- VISTO il Decreto del Capo della Polizia nr. 559/A-9825-M-19/85.1 del 30 giugno 1998 che approva lo statuto ed il regolamento dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro;
- VISTO il proprio decreto del 25 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il nuovo assetto organizzativo dei servizi ippomontati e cinofili della Polizia di Stato;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare uniformemente gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi ippomontati e cinofili.
- VISTO l'esito dei lavori della Commissione istituita in relazione al disposto dall'art. 8 del Decreto del Capo della Polizia, datato 25 gennaio 2008;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno;

EMANA
il seguente regolamento

CAPO I
CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA
POLIZIA DI STATO

Art. 1
(Disposizione generale)

Il presente regolamento reca la disciplina di dettaglio delle tematiche di cui all'art. 8 del proprio Decreto datato 25 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(Ordinamento)

L'attività ippomontata e cinofila della Polizia di Stato dipende, a livello centrale, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che attraverso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, di seguito denominata Direzione Centrale per le Specialità, svolge specifiche funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo.

A livello territoriale operano:

il Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili, che svolge funzioni addestrative, logistiche e di coordinamento tecnico-gestionale a favore delle Squadre a Cavallo e Cinofili;

le Squadre a Cavallo, istituite presso alcune Questure;

le Squadre Cinofile, istituite presso alcune Questure ed Uffici di Polizia di Frontiera e presso il C.A.A. di Moena, l'I.P.I. di Nettuno e presso il C.P.S.T. di Spinaceto per le speciali esigenze del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.).

Art. 3
(Finalità e compiti)

Le finalità, i compiti e la sede del Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili della Polizia di Stato, di seguito denominato Centro di Coordinamento, sono stabiliti nell'art. 3 del Decreto di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 4
(Stendardo)

Presso il Centro di Coordinamento è custodito lo Stendardo, concesso al disciolto Reparto a Cavallo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, con D.P.R. 28 settembre 1965, n. 1272. Il Dirigente del Centro di Coordinamento adotta ogni idonea iniziativa per garantire le ottimali condizioni di custodia dello stendardo.

Art. 5
(Assistenza sanitaria)

L'assistenza sanitaria del personale del Centro di Coordinamento è assicurata dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato nell'ambito delle attribuzioni dell'art. 44 del D.Lgs.5 ottobre 2000. n.334.

CAPO II

Assetto organizzativo dei servizi ippomontati della Polizia di Stato

Art. 12

(Unità operativa a cavallo)

L'Unità operativa a Cavallo è la "Pattuglia" costituita da due dipendenti ippomontati.

La "Pattuglia" opera prevalentemente nei parchi cittadini, nelle isole pedonali dei centri storici delle principali città e nelle zone rurali e boschive, svolgendo attività di prevenzione e di controllo del territorio, nonché altri compiti istituzionali compatibili con il servizio ippomontato.

Può integrare il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica e concorrere nello svolgimento dei servizi d'onore e di rappresentanza.

Il personale cavaliere in situazioni eccezionali e su disposizione del Dipartimento della P.S., può essere impiegato in servizi appiati.

Nell'espletamento dei servizi di istituto oltre all'armamento individuale, è previsto l'uso di idoneo sfollagente mentre, per i servizi di rappresentanza, è sempre previsto l'uso della sciabola.

Al termine del servizio ippomontato il personale impiegato deve descrivere sinteticamente il comportamento del cavallo nonché, in caso di riscontrate necessità, ed ove non sia presente personale con specifiche competenze, provvedere ad assicurare tutte le attività specialistiche di settore dirette al mantenimento delle condizioni di efficienza e benessere del quadrupede.

Art. 13

(Richiesta d'impiego)

L'impiego fuori sede delle Pattuglie deve essere richiesto alla Direzione Centrale per le Specialità per lo svolgimento dei servizi di prevenzione e di polizia giudiziaria e, su indicazione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale per lo svolgimento dei servizi d'onore e di rappresentanza.

Il dispositivo, elaborato dal Servizio Reparti Speciali, deve contenere: il numero del personale e delle Pattuglie da porre a disposizione dell'Ufficio interessato e specifici riferimenti riguardanti la natura e le modalità del servizio da intraprendere.

L'assunzione dei complessivi oneri occorrenti allo svolgimento di servizi fuori sede da parte delle unità ippomontate è regolata dall'art. 6, comma 6 del Decreto indicato all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 14

(Contingenti a cavallo)

L'articolo 6, comma 5, del Decreto di cui all'art. 1 del presente regolamento prevede la costituzione dei contingenti a cavallo, in occasione di eventi di natura speciale o straordinaria.

Nell'impiego delle unità ippomontate per le speciali esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nelle parate, nei servizi di rappresentanza o di altra natura, i contingenti costituiti per l'occasione assumono varie denominazioni in relazione alla loro consistenza organica e tipologia di schieramenti o sfilamento:

Squadra a cavallo:	consistenza	10	unità
Plotone a cavallo:	"	20	"
Squadroni:	"	40	"
Gruppo Squadroni:	"	80	"
Raggruppamento Squadroni:	"	160	"

Il personale ippomontato può concorrere nell'espletamento dei servizi di Ordine Pubblico.

In tali servizi, ferma restando la dipendenza dal Dirigente del servizio di Ordine Pubblico, la direzione tecnico-operativa delle unità a cavallo impiegate è di esclusiva competenza dei loro Responsabili, tenuto conto della specifica conoscenza tecnica.

La consistenza organica della formazione – in linea di massima non inferiore a dieci unità – viene disposta in relazione alle esigenze operative.

Nei servizi di Ordine Pubblico, di norma, non è possibile frazionare la formazione organica in precedenza stabilita, dovendo assicurare costante compattezza nello spiegamento e nella manovra a cavallo.

Art. 15

(Fanfara a cavallo – impiego)

La Fanfara a cavallo si compone di personale con qualifica di “Cavaliere” dotato di idonea pratica musicale, accertata dal Dirigente del Centro che si avvale della consulenza tecnica del Capo Fanfara.

La Fanfara a cavallo viene impiegata previa autorizzazione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale d'intesa con la Direzione Centrale per le Specialità.

Accompagna, nella scorta d'onore, lo Stendardo del Reparto a cavallo custodito presso il Centro di Coordinamento ed interviene in formazione organica nelle manovre e negli schieramenti degli Squadroni a cavallo in occasione di parate o particolari manifestazioni e celebrazioni.

Il Capo Fanfara viene individuato di concerto fra il Dirigente del Centro di Coordinamento, il Direttore del Servizio Reparti Speciali ed il Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato per la parte squisitamente musicale e subordinatamente con apposita selezione concorsuale; nell'ipotesi di mancato riscontro di istanze di personale cavaliere in possesso delle richieste attitudini di settore ed in organico nelle articolazioni periferiche.

In caso di particolari esigenze operative, il personale appartenente alla Fanfara a Cavallo può essere impiegato ad integrazione dei servizi specialistici d'istituto.

Il personale impiegato nella Fanfara a Cavallo deve assicurare continuità di presenza al fine di garantire il mantenimento delle attitudini musicali. In proposito, ove ricorrano gli estremi, su segnalazione del Capo Fanfara, il Dirigente del Centro di Coordinamento può proporre al Servizio Reparti Speciali l'assegnazione del personale cavaliere dalla Fanfara a cavallo ad altro settore ippomontato con sede ove la stessa Fanfara si trova dislocata.

La Fanfara a cavallo dispone di cavalli docili e di mantello grigio.

Art. 16

(Automezzi adibiti al trasporto delle unità a cavallo)

Il trasferimento delle unità a cavallo avviene, di norma, con autoveicoli della Polizia di Stato opportunamente adattati e ricondizionati per il trasporto dei cavalli e del personale in servizio di scorta.

Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei predetti automezzi si provvede con trasferimenti a mezzo ferrovia, nave o altri vettori.

Nei servizi fuori sede la sistemazione logistica del personale e dei cavalli è curata dall'Ufficio richiedente, previa intesa con il Centro di Coordinamento.

Art. 17

(Tipologia dei corsi)

Per lo svolgimento dei compiti del settore equestre, il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia deve essere in possesso di specifiche qualifiche ed abilitazioni conseguite a seguito del superamento di appositi corsi.

La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

La Commissione d'esame provvede a definire il contenuto delle prove d'esame, degli strumenti di correzione e ad indicare i criteri per la determinazione dei punteggi da assegnare alle prove intermedie ed a quelle d'esame, anche ai fini dell'attribuzione del giudizio finale, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria.

Art. 19 (Cavaliere)

La qualifica operativo-professionale di "cavaliere" abilita all'espletamento dei servizi ippomontati secondo quanto stabilito dal presente regolamento ed è propedeutica al conseguimento delle altre qualificazioni/abilitazioni del settore equestre. Nell'attuazione dei servizi operativi di controllo del territorio, di ordine e sicurezza pubblica è prevista la dotazione individuale anche di idoneo sfollagente, mentre per i servizi di rappresentanza è prevista la dotazione di idonea sciabola.

La selezione del personale da avviare ai corsi per Cavaliere avviene sulla base della verifica del possesso dell'idoneità -fisica ed attitudinale specifica; ai corsi viene avviato personale individuato a seguito di apposito bando o che ha frequentato e superato analogo corso presso la Scuola Militare di Equitazione o presso Enti individuati dalla Direzione Centrale delle Specialità.

Nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto ai posti disponibili la precedenza è data all'aspirante più giovane d'età.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella A deve essere valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

Nel corso della selezione viene verificata l'adeguata attitudine all'interazione, affezione ed alla propensione al lavoro con l'animale, nonché le abilità ginnico-atletiche propedeutiche al particolare impiego.

Il conseguimento della qualifica operativo-professionale di cavaliere comporta la permanenza del dipendente nello specifico settore per un periodo non inferiore a sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della qualifica, fatti salvi i casi di revoca di cui al successivo art. 27.

Il personale cavaliere può essere impiegato nei servizi di vigilanza alla struttura di appartenenza e, in caso di necessità, può essere chiamato a prestare ausilio, nel rispetto dei principi tutori definiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle attività di mascalcia; inoltre, può effettuare attività di rimonta cavalli.

Al cavaliere competono tutti i servizi necessari al quotidiano "governo della mano".

Art. 20 (Responsabile di squadra a cavallo)

Il Responsabile di Squadra a cavallo, individuato tra il personale cavaliere del ruolo Ispettori e subordinatamente in quello del ruolo Sovrintendenti di particolare professionalità ed esperienza, viene avviato ad un apposito corso per lo svolgimento delle specifiche attribuzioni.

Al personale in possesso della qualifica di "Responsabile di Squadra a Cavallo" è attribuita la complessiva attività di gestione e coordinamento della squadra, nei limiti ed in ottemperanza alle direttive del titolare dell'Ufficio di appartenenza, impartite nel rispetto del contenuto del presente regolamento.

Art. 21 (Istruttore di equitazione)

Il personale cavaliere che possiede un'anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a 4 anni, può essere avviato, presso il Centro per il Coordinamento, alla frequenza del percorso formativo per Istruttore di Equitazione.

Al personale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. qualifica di cavaliere acquisita con segnalato profitto;
- b. patente B qualificata FISE.

Può essere avviato al corso di istruttore anche quel personale che risulta aver superato analogo corso presso la Scuola Militare di Equitazione o presso Enti individuati dalla Direzione Centrale per le Specialità. L'avvenuta frequenza e superamento del corso presso la Scuola Aperta per i servizi di Polizia a Cavallo di Foresta Burgos, costituisce titolo preferenziale per l'ammissione al corso per Istruttore di equitazione. Nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto ai posti disponibili la precedenza è data all'aspirante con qualifica più elevata. Per il superamento del corso è richiesto il conseguimento della patente di 1° grado FISE.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella A deve essere valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

L'Istruttore di equitazione svolge la propria attività prevalentemente presso il Centro di Coordinamento.

Cura, avvalendosi anche del personale "cavaliere" l'addestramento dei cavalli al fine di garantire, nel rispetto delle esigenze etologiche, un'adeguata forma fisica.

Segue l'aggiornamento del personale, al fine di garantire una corretta preparazione psico-fisica alle tecniche operative a cavallo e l'addestramento specialistico, ai fini dell'impiego del personale e dei cavalli in servizi particolari e/o di Ordine Pubblico.

Collabora con il Responsabile di scuderia, l'infermiere di quadrupedi ed il maniscalco, alla verifica della pulizia dei box, allo stato di manutenzione degli impianti e alla condizione di salute dei cavalli. Cura la gestione del materiale inerente al settore equestre.

Allorquando non impiegato nelle suddette mansioni, potrà effettuare servizi ippomontati previsti per il cavaliere in base alla qualifica posseduta.

Art. 22

(Infermiere di quadrupedi)

Al corso di qualificazione per "Infermiere di quadrupedi" viene avviato personale con la qualifica di cavaliere con un'anzianità nei servizi a cavallo non inferiore a 5 anni.

Nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto ai posti disponibili la precedenza è data all'aspirante più giovane d'età.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella A deve essere valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

L'infermiere di quadrupedi coadiuva il veterinario nell'assistenza quotidiana ai cavalli, verificandone lo stato di salute e provvedendo all'esecuzione delle prescrizioni sanitarie di qualsiasi natura, dei provvedimenti di profilassi e curativi proposti.

Effettua, previa intesa con il settore sanitario o con altro veterinario convenzionato o di riferimento, le prime cure ai quadrupedi.

Assicura le condizioni igieniche dei locali adibiti ad Infermerie quadrupedi ed a posti di medicazione istituiti presso le Squadre a Cavallo, inoltre verifica le condizioni igieniche delle scuderie.

Provvede alle operazioni di introduzione ed allo scarico dei medicinali e dei materiali di pronto soccorso esitati, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito registro e del registro delle terapie.

Collabora con il Responsabile di Squadra, con il responsabile della scuderia o del magazzino foraggi, alla verifica e distribuzione dei mangimi, foraggi e generi succedanei, secondo la razione giornaliera, stabilita dal veterinario, in conformità ai criteri previsti per le diete differenziate o particolari.

Il predetto personale qualificato, quando non impiegato in qualità di "infermiere di quadrupedi", può effettuare servizi ippomontati previsti per il cavaliere in base alla qualifica posseduta.

Art. 23 (Aiuto maniscalco)

È ammesso al corso di abilitazione per "Aiuto maniscalco" il personale con la qualifica di cavaliere in possesso di un'anzianità nei servizi a cavallo non inferiore a 3 anni.

Nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto ai posti disponibili la precedenza è data all'aspirante più giovane d'età.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella A deve essere valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

L'aiuto maniscalco fornisce diretto ausilio al maniscalco nei compiti di cui al successivo art. 24 e, in caso di necessità ed urgenza il primo, in assenza del maniscalco, può eseguire attività tecniche di settore.

Il predetto personale, quando non impiegato in qualità di "aiuto maniscalco", può effettuare servizi ippomontati previsti per il cavaliere in base alla qualifica posseduta.

Art. 24 (Maniscalco)

È ammesso al corso di abilitazione per "maniscalco" il personale in possesso dell'abilitazione di aiuto maniscalco conseguita da almeno 2 anni.

Nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto ai posti disponibili la precedenza è data all'aspirante con qualifica più elevata.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella A deve essere valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

Il maniscalco è abilitato a svolgere le seguenti mansioni:

- a. valutare la tenuta di un ferro;
- b. sferrare e riposizionare un ferro;
- c. valutare il pareggiamento più appropriato e scegliere il tipo di ferro da applicare;
- d. provvedere all'esecuzione e conservazione della ferratura ordinaria dei cavalli in servizio;
- e. prestare, inoltre, opera tecnica specializzata, su indicazione del Veterinario, per la razionale esecuzione delle ferrature correttive e/o terapeutiche.

Il maniscalco viene coadiuvato nelle specifiche mansioni dal personale aiuto maniscalco e/o dal personale cavaliere.

Il predetto personale, quando non impiegato in qualità di "maniscalco", può essere impiegato nei servizi ippomontati previsti per il cavaliere, in base alla qualifica posseduta.

Art. 25 (Persistenza dell'idoneità psico-fisica per i servizi ippomontati)

Il personale della Polizia di Stato "Cavaliere" viene sottoposto, di norma, a visite mediche di controllo presso le Strutture Sanitarie della Polizia di Stato:

- a. nei casi in cui è prevista la sorveglianza Sanitaria, ai sensi del DLgs 81/08;
- b. su provvedimento dell'Ufficio Sanitario competente;
- c. a richiesta dell'Ufficio di appartenenza, ai sensi dell'art.2 del D.M.198/03;
- d. a richiesta dell'interessato.

Il personale giudicato non idoneo permanentemente allo svolgimento dei servizi ippomontati è restituito ai servizi ordinari.

Art. 26

(Sospensione delle qualifiche o delle abilitazioni)

Le qualifiche e le abilitazioni possono essere sospese nell'ipotesi di:

- a. temporanea e prolungata inidoneità che possa inficiare la capacità operativa del Cavaliere fino all'accertamento dei requisiti psico-fisici e/o delle capacità operative;
- b. mancata frequenza del corso di aggiornamento;
- c. inidoneità accertata nel corso di aggiornamento;
- d. in tutti i casi in cui il dipendente venga sospeso dal servizio per motivi cautelari o disciplinari.

Il provvedimento di sospensione della qualifica o dell'abilitazione è adottato dal Direttore Centrale delle Specialità, su proposta del Servizio Reparti Speciali e secondo quanto segnalato dall'Ufficio di appartenenza.

La sospensione della qualifica o dell'abilitazione non può superare il termine massimo di diciotto mesi.

Nell'ipotesi di inidoneità accertata durante lo svolgimento del corso di aggiornamento il periodo di sospensione della qualifica o abilitazione non può superare sei mesi.

Durante il periodo di sospensione il dipendente non può esercitare i compiti della qualifica/abilitazione.

In tal caso il personale potrà essere impiegato in servizi anche non pertinenti alle mansioni specialistiche di settore.

Art. 27

(Revoca delle qualifiche o delle abilitazioni)

Le qualifiche e le abilitazioni possono essere revocate nei seguenti casi:

- a. perdita della idoneità psico-fisica richiesta;
- b. inidoneità tecnico-operativa allo svolgimento dell'attività del settore equestre;
- c. a richiesta dell'interessato, per comprovati gravi motivi o qualora siano trascorsi, almeno sette anni dal conseguimento della qualifica o dell'abilitazione;
- d. mancata frequenza o mancato superamento delle sessioni formative previste per la riammissione ai servizi ippomontati;
- e. venir meno di requisiti previsti dal bando di concorso per l'accesso alla specializzazione;
- f. scadenza del termine massimo di sospensione della qualifica o dell'abilitazione di cui all'articolo precedente e contestuale persistenza dei motivi che hanno originato il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di revoca è disposto con decreto del Direttore Centrale delle Specialità.

Art. 28

(Aggiornamento di settore)

Il Dirigente del Centro di Coordinamento ha la responsabilità di salvaguardare il mantenimento di un adeguato livello dell'addestramento di tutti gli operatori in possesso delle qualifiche ed abilitazioni disciplinate dal presente decreto.

A tale fine deve disporre che il personale frequenti, con cadenza biennale, i relativi corsi di aggiornamento sulle metodiche tecnico-operative di settore.

L'attività corsuale costituisce un momento di verifica del mantenimento delle specifiche competenze e si conclude con un giudizio finale di idoneità o non idoneità allo svolgimento dei compiti connessi alla qualifica/abilitazione.

L'istituzione dei relativi corsi è a cura della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione che provvede alla definizione dei percorsi formativi sulla base delle esigenze addestrative e della turnazione disposta dalla Direzione Centrale per le Specialità.

La programmazione deve tenere conto delle necessità ed esigenze tecniche che potranno emergere dall'analisi dei dati informativi – comprensivi dei servizi operativi espletati e della attività addestrativa periferica – che i Responsabili della Squadra tramite la Direzione dell'Ufficio di appartenenza avranno cura di far pervenire con cadenza mensile al Centro di Coordinamento ed al Servizio Reparti Speciali per conoscenza.

Al fine di assicurare la richiesta di efficienza operativa, potranno essere previste altre sessioni addestrative, a seguito di specifica segnalazione degli Uffici interessati al Dirigente del Centro di Coordinamento.

I corsi di aggiornamento hanno durata di 2 settimane e, nell'ipotesi di mancato superamento del corso di aggiornamento, facendo salvo quanto previsto dal precedente art. 26 in ordine alla sospensione della qualifica o dell'abilitazione, il dipendente può essere avviato alle sessioni addestrative di cui al successivo articolo.

Art. 29

(Riammissione ai servizi ippomontati)

Il personale del settore ippomontato che, per diversa ragione, non sia più in possesso delle capacità tecnico-operative specifiche, al fine del reintegro nella qualifica/abilitazione, deve frequentare un'attività formativa della durata di 1 mese, al termine della quale un'apposita Commissione, nominata dal Servizio Reparti Speciali, esprime un giudizio di idoneità e in caso di inidoneità si applica quanto previsto dal precedente art. 27.

Tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione anche in relazione alle vacanze organiche esistenti, alle predette sessioni addestrative può essere ammesso anche il personale non più in servizio nel settore ippomontato che, su domanda, può chiedere di rientrare in possesso della qualifica o dell'abilitazione, previo riscontro della sussistenza delle abilità ginnico-atletiche e previe verifiche mediche per la sussistenza dei requisiti già previsti.

Art. 30

(Centro Nazionale FF.OO. – Settore Equitazione)

Le attività sportive equestri dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro riguardano le discipline olimpiche.

La partecipazione a gare e competizioni ippiche degli atleti Fiamme Oro ha luogo nell'ambito delle manifestazioni organizzate da Enti civili e militari, secondo le norme e le direttive emanate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), ferme restando le competenze della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, Ufficio Coordinamento Attività Gruppi Sportivi FF.OO.

Le spese, per tasse d'iscrizione alle gare o alle competizioni, da corrispondere ai Comitati Organizzatori delle manifestazioni, sono a carico dell'Amministrazione, nel caso di cavalli di proprietà dello Stato o di cavalli di proprietà degli atleti Fiamme Oro, secondo le vigenti convenzioni tra l'Amministrazione, le FF.OO. e il C.O.N.I..

Art. 31

(Cavalli da competizione)

I cavalli necessari per l'attività sportiva ed agonistica possono provenire da selezioni effettuate nell'ambito del Centro di Coordinamento o tratti dalle periodiche rimonte.

Per l'assolvimento dei compiti del Settore Equitazione – Squadra Ippica – il Dirigente del Centro di Coordinamento può proporre al Servizio Reparti Speciali – l'acquisto di cavalli particolarmente idonei per l'attività agonistica.

Lo stesso Dirigente dispone, inoltre, l'addestramento di quelli acquistati al libero mercato, provvedendo alle successive selezioni secondo l'indole e le qualità agonistiche dei soggetti prescelti.

Art. 32

(Trasporto dei cavalli a manifestazioni ippiche)

Le modalità di trasporto dei cavalli da competizione per la partecipazione alle manifestazioni ippiche ed equestri, ivi comprese quelle agonistiche, sono regolate nel modo seguente:

in ambito regionale:

- a. per via ordinaria;
in altre località in territorio nazionale o estero;
- b. per via ordinaria;
- c. per via ferroviaria;
- d. per via marittima;
- e. per via aerea.

Non è consentito alcun rimborso per il trasporto, per via ordinaria con mezzi privati, dei cavalli di proprietà del cavaliere.

Art. 33

(Iscrizioni a gare o competizioni ippiche del personale non in forza ai Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro")

Le richieste di partecipazione a manifestazioni ippiche devono indicare il nome di ciascun cavallo che l'atleta intende utilizzare per le gare, specificandone la posizione:

- a. di proprietà dello Stato;
- b. di proprietà privata.

Il personale cavaliere che partecipa alle manifestazioni equestri o competizioni ippiche di cui al precedente art. 32, è nella posizione giuridico-amministrativa di:

- a. comandato;
- b. a titolo privato.

Nella posizione di "comandato", il Cavaliere della Polizia di Stato può montare cavalli di proprietà privata o messi a disposizione dall'Amministrazione, dal C.O.N.I., dalla F.I.S.E. e da altri Enti civili o militari ed ha diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione, per le giornate di effettiva partecipazione alla competizione, ed al rimborso delle spese di viaggio.

Il personale Cavaliere non appartenente alle Fiamme Oro che partecipa alle manifestazioni ippiche "a titolo privato", può fare richiesta di indossare l'uniforme del settore specialistico e in caso di favorevole assenso, non ha diritto ad alcun tipo di rimborso spese a carico dell'Amministrazione.

L'autorizzazione all'uso dell'uniforme è rilasciata dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, tenuto conto del parere espresso dalla Segreteria del Dipartimento – Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale- e dalla Direzione Centrale per le Specialità che si avvale delle competenti strutture tecniche di settore per valutare il livello di preparazione tecnica e agonistica dell'interessato.

Le suddette procedure e verifiche attitudinali sono previste anche nei casi di istanze avanzate dal personale non in organico nel settore ippomontato; per tali evenienze il previsto giudizio tecnico

verterà sulle acquisite e documentate attitudini equestri, potendo anche il Dirigente del Centro segnalare l'opportunità di una verifica pratica.

Art. 34

(Doveri dei Cavalieri nelle competizioni equestri)

Il personale "Cavaliere" che partecipa a manifestazioni e competizioni equestri in posizione di "comandato", sia sul territorio nazionale che estero, deve indossare l'uniforme ordinaria da equitazione con casco protettivo, ovvero l'abbigliamento previsto per gli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro".

I premi in denaro o di qualsiasi utilità economica vinti dai cavalieri in forza ai Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" che partecipano alle gare ippiche nella posizione di "comandato" sono disciplinati dalle norme contenute nel D.M. 6 marzo 1997.

Art. 35

(Norme particolari)

Le "Norme per l'attività ippica dell'Esercito" si applicano in quanto compatibili con l'Ordinamento della Polizia di Stato.

Art. 36

(Acquisto cavalli)

Gli acquisti dei cavalli sono disposti periodicamente, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'organico del Centro di Coordinamento e delle Squadre, previsto rispettivamente alle tabelle "A" e "B" del Decreto indicato all'art. 1 del presente regolamento.

I cavalli necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per l'attività sportiva ed agonistica possono essere acquistati al libero mercato con le procedure di acquisizione, secondo la normativa vigente.

L'acquisto dei quadrupedi viene programmato annualmente sulla base delle esigenze di tutte le articolazioni della Polizia a cavallo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio ed è effettuato su deliberazione della Commissione Acquisti.

Il Dirigente del Centro può, in ogni caso, proporre l'acquisto o la cessione da parte delle Amministrazioni dello Stato o Enti, di eventuali soggetti di razza pregiata o di alta genealogia per le esigenze della Fanfara e del Centro Ippico.

Dopo la selezione dei quadrupedi da acquistare, l'efficacia dell'atto d'acquisto rimane subordinata ad un periodo di quarantena per l'osservazione e gli accertamenti sanitari di rito al termine del quale i cavalli, che sono dichiarati idonei ai servizi di Specialità, saranno accettati definitivamente o, in caso di inidoneità, restituiti al venditore che assicura l'eventuale sostituzione, con altri quadrupedi rispondenti alle esigenze tecniche già formulate dall'Amministrazione.

L'apposita Commissione per l'acquisto dei cavalli, è nominata dalla Direzione Centrale per le Specialità.

Art. 37

(Caratteristiche - stato segnaletico dei cavalli)

I caratteri dei cavalli vengono desunti dal sesso, dall'età, dalla statura, dal mantello, dai segni particolari, dalla razza e dall'origine del cavallo.

Lo stato segnaletico è la descrizione dei caratteri esterni che servono ad identificare gli equini.

Nella compilazione dello stato segnaletico dei quadrupedi della Polizia di Stato, le caratteristiche indicate al comma 1 sono enumerate secondo il seguente ordine: numero di matricola, nome

dell'animale (sempre con la stessa lettera per ogni anno di nascita o di acquisto), prezzo di acquisto, genealogia nonché indicazione del produttore, allevatore o venditore.

I dati segnaletici fanno parte integrante del ruolo matricolare, del foglio matricolare e dello stato segnaletico dei cavalli della Polizia di Stato.

Art. 38

(Ruolo e foglio matricolare)

I cavalli sono iscritti in apposito ruolo di cui una copia sarà tenuta dalla Direzione del Centro di Coordinamento e l'altra dal Servizio Reparti Speciali.

Il predetto Centro di Coordinamento impianta, per ciascun cavallo in forza, un foglio matricolare, in duplice esemplare, nel quale vengono trascritti:

- a. stato segnaletico;
- b. variazioni matricolari;
- c. malattie o lesioni;
- d. cure mediche e chirurgiche;
- e. cessioni, riforma o morte.

Art. 39

(Assegnazione dei cavalli)

I cavalli vengono assegnati ai cavalieri dal Responsabile di Squadra o da un suo incaricato.

Per il personale frequentatore dei corsi di qualificazione e aggiornamento, l'assegnazione dei cavalli è prerogativa dei rispettivi Istruttori che devono tenere in considerazione la struttura ed il temperamento del cavallo in relazione alla statura, alla corporatura ed alle capacità tecniche del cavaliere.

Per le emergenti esigenze di servizio o per l'attività di formazione dei cavalli occorrenti al Centro di Coordinamento, possono essere tratti anche dalle altre articolazioni periferiche.

Il Dirigente del Centro di Coordinamento controlla, essendone responsabile, la puntuale attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 46 del presente Regolamento.

Art. 40

(Cura e governo dei cavalli)

Il Dirigente del Centro di Coordinamento e i Responsabili delle Squadre a cavallo sovrintendono costantemente alla corretta gestione dei cavalli, assicurandosi che siano puntualmente rispettate le norme igienico-sanitarie, nonché quelle concernenti l'addestramento, l'alimentazione e l'attività di mascalcia.

Il personale ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il diretto superiore gerarchico, non appena si avveda della necessità dell'intervento o dell'opera del maniscalco.

Il governo dei cavalli ha lo scopo di garantire costantemente l'igiene e la pulizia dei quadrupedi.

Deve essere osservato, di massima, due volte al giorno con l'assistenza dei responsabili di scuderia designati e sempre dopo le attività di addestramento o al rientro dal servizio.

Art. 41

(Addetti e sorveglianti degli equini)

Per lo svolgimento di mansioni strumentali e di supporto volte a garantire la massimizzazione dell'impiego operativo delle Squadre ippomontate, il Centro di Coordinamento e le articolazioni periferiche si avvalgono dell'ausilio di personale dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno con profilo professionale di "Addetto agli equini" e "Sorvegliante degli equini", secondo le previste dotazioni organiche.

Art. 42
(Operazioni interne)

Le operazioni interne costituiscono un complesso di attività, prevalentemente manuali, tipiche dei reparti a cavallo. Esse comprendono svariati compiti e specifiche attribuzioni del personale nei servizi previsti per la specialità a cavallo, che si esplicitano nella distribuzione, sistemazione, movimentazione, raccolta dei materiali di stallaggio e di selleria, nonché nel normale funzionamento delle diverse attrezzature e degli impianti destinati alla pratica dell'equitazione. Inoltre comprendono le seguenti attività:

- a. abbeveratura e fornitura della razione di foraggio;
- b. tosatura.

Art. 43
(Norme per la distribuzione della razione)

Il Dirigente del Centro di Coordinamento ed i Responsabili delle Squadre a cavallo che hanno diretta responsabilità dei cavalli, vigilano che venga effettivamente somministrata la razione stabilita, eseguendo pertanto frequenti controlli sui prelevamenti dei foraggi e mangimi e sensibilizzando i responsabili di turno a sorvegliare sulla distribuzione e consumazione delle derrate.

Riferimenti particolari regolano la composizione delle razioni dei foraggi e mangimi per i quadrupedi, a seconda della specie, taglia e servizio cui sono adibiti.

La composizione fondamentale delle singole razioni di foraggi risulta da specifiche autorizzazioni ministeriali.

Secondo la specifica consulenza veterinaria, si potrà variare la composizione delle razioni in relazione a speciali condizioni di servizio o di posizione dei cavalli.

Art. 44
(Foraggi)

La fornitura del fieno, dell'avena, della paglia, dei generi succedanei e di quant'altro occorre per il mantenimento dei cavalli sarà assicurata mediante acquisti al libero mercato, in base a regolare contratto stipulato per i quantitativi necessari a soddisfare le esigenze annuali del Centro di Coordinamento e delle Squadre a Cavallo.

A ciò provvede il competente Organo Dipartimentale per la relativa fornitura, secondo i fabbisogni di volta in volta segnalati dalla Direzione del predetto Centro di Coordinamento.

L'introduzione dei predetti generi nei magazzini di Reparto dovrà essere preceduta da regolare collaudo da parte di un'apposita Commissione nominata dalla Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Art. 45
(Bardatura)

I finimenti che compongono la bardatura devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti richiamati dagli appositi capitoli.

In generale le condizioni necessarie sono:

- a. buona qualità dei materiali impiegati, in maniera che risultino solidi, robusti e nello stesso tempo leggeri;
- b. loro cedevolezza ed elasticità, nonché la mancanza di qualsiasi superficie scabrosa, irregolare, che eserciti compromissioni dannose al corpo del cavallo;
- c. adattamento perfetto alle regioni del corpo sulle quali si appoggiano.

I finimenti che compongono la bardatura devono essere rapportati per forma, per dimensioni e per ampiezza alla taglia, allo sviluppo, al modello corporeo degli equini a cui sono destinati.

Alla cura, pulizia e manutenzione delle bardature e dei finimenti provvede il personale Cavaliere ed il personale con qualifica di "operatore addetto", secondo le mansioni previste dal relativo profilo professionale. Tale personale segnala le eventuali anomalie che ne compromettano l'eventuale reimpiego.

Art. 46

(Uso corretto della bardatura)

L'applicazione dei finimenti e dei materiali di selleria che compongono la bardatura in uso nei servizi della Polizia a Cavallo o nelle esercitazioni deve essere sempre effettuata con molta cura, in modo da evitare danni al cavallo, per assicurare uniformità alla foggia prescritta e consentire il corretto e pronto reimpiego dei materiali adoperati.

Art. 47

(Riforma cavalli)

I cavalli non più idonei al servizio sono sottoposti a riforma a seguito di riscontro e giudizio veterinario.

I quadrupedi delle Squadre a Cavallo proposti per la riforma restano dove prestano servizio in attesa delle determinazioni dell'apposita Commissione di riforma che sarà composta in conformità a quella prevista al precedente articolo 36.

Confermata l'inidoneità dei quadrupedi da parte della predetta Commissione, i cavalli vengono raccolti presso il Centro di Coordinamento, in attesa dell'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti per la riforma, che si deve effettuare ogni anno.

Il risultato degli accertamenti della Commissione di riforma deve risultare da apposito verbale in cui, nel caso si confermi la proposta di riforma, deve essere indicato anche il parere sul prezzo base di vendita del cavallo.

Art. 48

(Vendita del cavallo riformato)

La copia del verbale cui all'articolo precedente viene trasmessa alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, per l'approvazione della riforma e l'autorizzazione per la vendita dei cavalli.

La vendita dei cavalli riformati deve essere disposta con il vincolo contrattuale del divieto di macellazione e vendita.

Nel caso in cui la stima ed il valore dei cavalli da riformare consentono la vendita in economia ai privati, i quadrupedi sono alienati adottando i seguenti criteri di precedenza nei confronti degli eventuali acquirenti:

- personale che presta servizio presso il Centro di Coordinamento o presso le Squadre a cavallo;
- personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza;
- associazioni o Enti che tutelano i diritti degli animali;
- associazioni che si occupano dell'attività di recupero e abilitazione dei disabili mediante l'ippoterapia.

Apposite schede informative relative ai cavalli da alienare devono essere pubblicate, opportunamente corredate di fotografie, all'interno della speciale sezione sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) dedicato all'argomento. Sul sito deve comparire la modulistica per favorire il richiedente alle relative procedure.

Nel caso di impossibilità a procedere all'alienazione, i cavalli restano presso il Centro di Coordinamento, tenuti liberi al pascolo in attesa della definizione delle procedure di adozione che sono rese note attraverso il citato sito istituzionale.

Art. 49
(Morte del cavallo)

Nel caso in cui non dovesse essere definita con modalità certe la natura del decesso del quadrupede, deve essere eseguito riscontro autoptico, possibilmente a cura del Veterinario di cui si avvale il Centro di Coordinamento.

La dettagliata relazione riguardante l'esame autoptico, a firma del Veterinario incaricato, deve essere trasmessa tempestivamente dal Dirigente del Centro di Coordinamento alle competenti Direzioni Centrali.

La carcassa dell'animale deve essere trattata e distrutta presso i Centri di smaltimento autorizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di "rifiuti speciali".

Per particolari casi attestati da relativa certificazione veterinaria, il Servizio Reparti Speciali, autorizza, su proposta Dirigente del Centro di Coordinamento, il ricorso all'eutanasia.

CAPO III

Assetto organizzativo dei servizi cinofili della Polizia di Stato

Art. 50

(Tipologia dei corsi)

Per lo svolgimento dei compiti del settore cinofilo, il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia deve essere in possesso di specifiche qualifiche conseguite a seguito del superamento di appositi corsi.

I corsi si svolgono presso il Centro di Coordinamento, ovvero presso idonee strutture secondo programmi condivisi con i preposti Organi Dipartimentali. L'esito dei percorsi formativi deve essere comunicato, dal Direttore del Centro di Coordinamento, agli enti matricolari competenti per la successiva trascrizione matricolare. L'acquisizione della qualifica dà diritto a fregiarsi del relativo distintivo.

Fermo restando quanto stabilito dalla Circolare del Capo della Polizia N.559/A/1/115.18/22333 del 6 luglio 2010, la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione d'intesa con la Direzione Centrale per le Specialità, definisce i programmi dei seguenti corsi per:

- a. Conduttore Cinofilo P.G.O.P. - durata 26 settimane;
- b. Conduttore Cinofilo Antidroga - durata 26 settimane;
- c. Conduttore Cinofilo di Ricerca e Soccorso - durata 26 settimane;
- d. Conduttore Cinofilo Antiesplosivo - durata 16 settimane;
- e. Istruttore cinofilo P.G.O.P. - durata 30 settimane;
- f. Istruttore Cinofilo Antidroga - durata 30 settimane;
- g. Istruttore di Ricerca e Soccorso - durata 30 settimane;
- h. Istruttore Cinofilo Antiesplosivo - durata 20 settimane;
- i. Infermiere Cinofilo (ciniere) - durata 6 settimane;
- j. Responsabile di Squadra - durata 2 settimane.

La Direzione Centrale per le Specialità provvede ad inoltrare alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione le proposte relative ai programmi didattici e, sentito il Direttore del Centro di Coordinamento, quelle relative al conferimento degli incarichi di insegnamento.

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione provvede all'istituzione dei corsi, alla formalizzazione dei programmi ed al conferimento degli incarichi di docenza.

Art. 51

(Svolgimento dei corsi ed esami finali)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18.

Art. 52

(Conduttore Cinofilo)

Il personale assegnato alle Squadre Cinofile della Polizia di Stato deve risultare in possesso della qualifica operativo-professionale di "Conduttore Cinofilo" relativa al settore di impiego (Prevenzione Generale e Tutela dell'Ordine Pubblico, Antidroga, Antiesplosivo, da Ricerca e Soccorso).

La selezione del personale da avviare ai corsi di qualificazione per conduttore cinofilo avviene sulla base dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale specifica; ai corsi viene avviato personale individuato a seguito di apposito bando.

La sussistenza di eventuali titoli preferenziali di cui all'allegata tabella B viene valutata, una volta accertata l'idoneità, ai fini della determinazione della graduatoria finale.

Nel corso della selezione viene verificata l'adeguata attitudine all'interazione, affezione ed alla propensione al lavoro con l'animale, nonché le abilità ginnico-atletiche propedeutiche al particolare impiego.

Il personale in possesso della qualifica di "conduttore cinofilo" provvede:

- a. al mantenimento delle condizioni generali di salute psico-fisica del cane in assegnazione assicurandone il relativo stato di nutrizione e di idratazione, la costante interazione affettiva, movimentazione e addestramento, il complesso delle operazioni di toelettatura nonché la pulizia dei ricoveri e dei mezzi di trasporto;
- b. alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del materiale e dell'equipaggiamento in assegnazione;
- c. allo svolgimento degli specifici servizi a cui è comandato ai sensi dell'Art. 42 del D.P.R. 782/85;
- d. al perfezionamento del proprio livello addestrativo secondo i programmi predisposti;
- e. alle incombenze di natura sanitaria in ausilio ad altre figure professionali di settore.

Il conseguimento della qualifica di settore comporta l'impegno per il dipendente di permanenza nella specialità e dello svolgimento della specifica attività di servizio per un periodo minimo di sette anni a decorrere dal termine del relativo corso di qualificazione ed in ogni caso non ci si potrà esimere di attendere la riforma del cane in assegnazione.

Il personale cinofilo può essere impiegato in attività cino-agonistica, allorquando la stessa sia ritenuta di interesse istituzionale.

Il personale cinofilo può essere impiegato nei servizi di vigilanza alla struttura di appartenenza.

Art. 53

(Responsabile di Squadra Cinofila)

La qualifica operativo-professionale di "Responsabile di Squadra" abilita allo svolgimento della complessiva attività di gestione e coordinamento della Squadra, nei limiti ed in ottemperanza alle direttive del titolare dell'Ufficio di appartenenza, impartite nel rispetto del contenuto del presente regolamento.

Al corso per il conseguimento della qualifica in argomento può partecipare il personale cinofilo del ruolo Ispettori della Polizia di Stato e subordinatamente quello appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, dotato di particolare professionalità ed esperienza, individuato dall'articolazione periferica interessata, sentito il parere dei Reparti Speciali. Il personale, una volta avviato al corso, può essere assegnatario di cane.

In assenza di personale cinofilo con qualifica di Ispettore o di Sovrintendente e nelle more dell'assegnazione di personale specializzato con la predetta qualifica all'Ufficio interessato, per assicurare l'attività già prevista a cura del c.d. "Responsabile", è individuato un referente tra il personale cinofilo colà in servizio ed appartenente al ruolo Assistenti - Agenti.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, gli eventuali Responsabili di squadra non compresi tra il personale specializzato, per continuare ad assolvere a tale incarico, saranno chiamati a frequentare un corso per acquisire la qualifica di cinofilo P.G.O.P. e, in tal caso, gli stessi potranno essere assegnatari di cane.

Art. 54

(Istruttore cinofilo)

Per conseguire la qualifica operativo professionale di "istruttore cinofilo" il personale appartenente ai vari ruoli della Polizia di Stato, deve aver superato il corso per Conduttore con una valutazione non inferiore a segnalato profitto e almeno 5 anni di permanenza del settore di competenza.

Cura e provvede:

- a. alla gestione delle attività addestrative finalizzate alla qualificazione di nuovi Conduttori Cinofili, al mantenimento e all'ottimizzazione dei livelli di addestramento del personale già qualificato;
- b. all'addestramento, selezione ed allevamento dei cani;
- c. ad ogni attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di tecniche di addestramento e d'impiego dei cani nei servizi di polizia, nonché all'individuazione di nuove razze per l'espletamento dell'attività di istituto.

L'Istruttore cinofilo svolge la propria attività prevalentemente presso il Centro di Coordinamento ed è comunque impiegabile in ambito operativo.

Gli istruttori in servizio presso le Squadre periferiche provvedono al mantenimento del livello addestrativo secondo le direttive del Servizio Reparti Speciali.

Art. 55

(Infermiere cinofilo- ciniere)

Al corso di qualificazione per "Infermiere Cinofilo" o "Ciniere" viene avviato personale con la qualifica di conduttore cinofilo.

L' "infermiere cinofilo" o "Ciniere" provvede:

- a. alla somministrazione di farmaci, all'effettuazione di terapie e di accertamenti clinici nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Medico Veterinario, al quale presta assistenza nello svolgimento della relativa attività professionale;
- b. alla custodia, alla pulizia e alla manutenzione degli strumenti in uso all'Infermeria nonché, gli adempimenti amministrativi connessi con lo svolgimento delle attività sanitarie in collaborazione con il Responsabile di Squadra;
- c. al controllo delle disposizioni in materia di mantenimento delle condizioni generali di salute e di alimentazione dei cani nonché di igiene e profilassi dei ricoveri, dei mezzi di trasporto e degli altri ambienti di utilizzo comune;
- d. al controllo della distribuzione dei mangimi e degli altri nutrimenti destinati all'alimentazione dei cani, secondo le disposizioni del veterinario.

Il predetto personale qualificato, quando non impiegato in qualità di "infermiere cinofilo", può effettuare servizi in base alla qualifica posseduta.

Art. 56

(Uomo Caldo)

L' "Uomo Caldo" è una figura di supporto per i conduttori cinofili antiesplosivo ed è indispensabile per il corretto ed efficace svolgimento sia delle attività operative, sia degli impieghi finalizzati al mantenimento del livello addestrativo dei cani antiesplosivo.

Nel rispetto dei metodi di addestramento in vigore, la responsabilità del maneggio e del posizionamento delle sostanze esplosive compete a persona diversa dal conduttore del cane.

Tuttavia, in casi eccezionali di necessità e urgenza limitati allo svolgimento di attività di mantenimento addestrativo, le mansioni descritte possono essere svolte anche da personale cinofilo mediante l'utilizzo tassativo di guanti idonei e adottando ogni precauzione in merito.

Lo stesso indossa l'uniforme dello specialista cinofilo.

La formazione alla suddetta mansione è demandata agli artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato, secondo apposite sessioni addestrative e con programmi definiti a cura della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione su proposta della Direzione Centrale per le Specialità.

Ogni Squadra Cinofila deve essere supportata nella minima unità d'impiego da nr. 1 operatore "Uomo Caldo" per ogni turno di impiego. Qualora la Squadra Cinofila debba svolgere

contemporaneamente più servizi, deve essere proporzionalmente aumentato il numero di tali operatori da impiegare.

Art. 57

(Persistenza dell'idoneità psico-fisica per i servizi cinofili)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25.

Art. 58

(Sospensione delle qualifiche)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

Art. 59

(Revoca delle qualifiche)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 27.

Art. 60

(Aggiornamento)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28.

Art. 61

(Riammissione ai servizi cinofili)

Al personale di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 29, ad eccezione della durata del periodo formativo da comprendere in 8 settimane.

Art. 62

(Impiego delle Unità Cinofile)

Le unità cinofile della Polizia di Stato concorrono all'espletamento dei servizi, con procedure operative definite da protocolli di impiego, nell'ambito dei seguenti settori:

- a. settore Prevenzione Generale ed Ordine Pubblico;
- b. settore Antidroga;
- c. settore Antiesplosivo;
- d. settore di Ricerca e Soccorso.

Il titolare dell'Ufficio, nel cui ambito è incardinata la squadra cinofila, impiega il personale secondo le diverse esigenze di servizio, in relazione alle professionalità acquisite ed in virtù delle qualifiche possedute.

Il personale specialista può essere impiegato nell'attività di vigilanza e di supporto logistico della struttura di appartenenza.

In caso di sospensione o revoca delle qualifiche operativo-professionali di settore, l'eventuale permanenza del dipendente presso l'articolazione specialistica, per lo svolgimento di mansioni strumentali e di supporto, è subordinata alla valutazione delle effettive esigenze della Squadra, a cura del titolare dell'Ufficio nel cui ambito la stessa squadra è incardinata.

E' facoltà dell'Amministrazione avviare ulteriori settori specialistici che riterrà opportuno a seconda delle variate esigenze operative nonché emanare appositi protocolli di settore ai quali si rimanda per ulteriori specificazioni.

Art. 63

(Materiali, equipaggiamento ed automezzi destinati al trasporto)

1. MATERIALI PER L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA ED OPERATIVA

Per l'attività addestrativa ed operativa dei cani della Polizia di Stato, si richiedono le seguenti caratteristiche:

- buona qualità dei materiali di costruzione che assicuri solidità, robustezza, sicurezza e possibilmente leggerezza, in considerazione anche dell'esperienza degli Istruttori, dell'evoluzione tecnica dei materiali in commercio e delle finalità dell'addestramento;
- i materiali acquistati per le attività addestrative o per lo svolgimento dei servizi devono essere di buona qualità e non devono arrecare danni al cane o al conduttore;
- il materiale in uso deve essere adoperato per le finalità a cui è destinato e rapportato per forma e per dimensioni alla taglia dei cani.

Il Responsabile della Squadra e dei relativi settori di competenza del Centro si accerta della buona conservazione di tutti i materiali in uso per le esigenze cinofile.

2. CANILI

Gli automezzi devono essere idonei al trasporto dei quadrupedi, attrezzati con trasportini, che possono essere fissi o mobili, e variare secondo le dimensioni dei cani. Inoltre, l'Amministrazione si può dotare di "carrelli per trasporto cani" già omologati per il libero commercio.

Art. 64

(Procedure e modalità di gestione amministrativo-contabile, acquisto, mantenimento e riforma, di tutela sanitaria e di profilassi dei quadrupedi destinati allo svolgimento dei servizi di Polizia)

Per quanto concerne tutte le attività di acquisto e gestione amministrativo - contabile dei materiali di rapido consumo e dei materiali per la messa in sicurezza e funzionalità delle aree addestrative, nonché per l'acquisto dei cani, si fa riferimento alla vigente normativa di cui al Codice Contratti Pubblici, al relativo regolamento, alla Legge ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio ed alla Contabilità Generale dello Stato nonché al Regolamento per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Il Centro di Coordinamento provvede alla "presa in forza" dei cani assegnandogli una matricola ed alla costituzione del fascicolo ove viene inserita ogni notizia relativa al quadrupede.

Art. 65

(Riforma dei cani di Polizia)

Procedura di adozione privilegiata da parte del conduttore

A seguito della ricezione del provvedimento formale di inidoneità all'espletamento dei servizi di Istituto, con definizione a cura dell'apposita Commissione di riforma, il Responsabile della Squadra, ove non l'abbia precedentemente disposto in via cautelare, deve immediatamente sospendere il cane dallo svolgimento di qualsiasi attività di servizio.

In tale circostanza, il medesimo deve convocare il conduttore assegnatario del cane ed invitarlo a presentare contestualmente una domanda di adozione o dichiarazione di rinuncia al cane.

Per "conduttore" si intende il dipendente cinofilo attualmente assegnatario del cane di Polizia richiesto, anche se in corso di riforma, o il precedente assegnatario, sia pure eventualmente non più in possesso della relativa qualifica formale, revocata nelle more del perfezionamento della procedura di riforma del cane.

In caso di concomitanza di richieste da parte di più conduttori, nei confronti del medesimo cane, è preferito l'ultimo conduttore assegnatario del cane per un periodo continuativo non inferiore a due anni.

In caso di assenza o di grave impedimento del conduttore, l'assegnazione del cane resta temporaneamente sospesa ed il Responsabile della Squadra curerà che tale informazione pervenga tempestivamente attraverso l'Ufficio di competenza al Servizio Reparti Speciali.

Entro il termine perentorio di 8 gg. dalla notifica del provvedimento di riforma e della contestuale presentazione della domanda di adozione, il conduttore deve procedere al ritiro del cane dal luogo di ricovero. Decorso tale termine, il medesimo viene considerato rinunciatario ed il cane è offerto in adozione subordinata a privati o ad associazioni, secondo le modalità poi di seguito indicate.

Trascorso il termine massimo di 8 gg. dalla ricezione del provvedimento di riforma il Responsabile della Squadra cura attraverso l'ufficio di appartenenza che venga trasmesso al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo, con la massima sollecitudine:

- a. copia della domanda di adozione del cane o della dichiarazione di rinuncia alla facoltà di adozione privilegiata da parte del conduttore;
- b. copia del verbale di consegna o della constatazione di rinuncia al ritiro e, in caso di indisponibilità all'adozione da parte del conduttore, la scheda informativa del cane, corredata da congrua documentazione fotografica e/o supporto informatico, eventualmente video anche in formato digitale.

Procedura di adozione subordinata da parte di privati o associazioni

I cani non più idonei all'espletamento dei servizi istituzionali (d'ora in avanti indicati semplicemente con il termine "riformati") per i quali sia stata accertata l'indisponibilità all'adozione da parte dei conduttori assegnatari, sono offerti a privati o ad associazioni richiedenti, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, mediante pubblicazione di apposita scheda informativa del cane, opportunamente corredata di fotografia, all'interno della speciale sezione sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) dedicata all'argomento.

Sul sito deve comparire la modulistica per favorire il richiedente nelle procedure di adozione.

Nei confronti dei richiedenti sono osservati i seguenti criteri di precedenza:

- a. personale che presta servizio presso il Centro di Coordinamento o presso Squadre Cinofile;
- b. personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza;
- c. associazioni ed enti che tutelano i diritti degli animali.

L'assegnazione di cani riformati a privati o ad associazioni (cd. "adozione subordinata") è condizionata alla presentazione di specifica domanda di adozione, da compilarsi in conformità alle indicazioni contenute nel sito internet della Polizia di Stato, indirizzata al Centro mediante consegna diretta, raccomandata a/r o a mezzo fax.

Eventuale dichiarazione di revoca della domanda di adozione o di indisponibilità sopravvenuta in corso di procedura deve essere comunicata tempestivamente al Centro di Coordinamento, mediante gli stessi mezzi di trasmissione. Il personale Istruttore, o i conduttori delle articolazioni periferiche ove il cane è alloggiato curano l'approccio tra il richiedente ed il cane di cui si chiede l'adozione.

E' fatta salva, in ogni caso, la discrezionalità dell'Amministrazione di non concedere il cane per motivi di sicurezza in ragione delle caratteristiche tipiche del cane.

I richiedenti sono convocati in base ai richiamati criteri di precedenza nonché al criterio temporale di ricezione delle istanze: a tal fine fa fede il timbro di protocollo dell'Ufficio per l'arrivo ed il gruppo data/orario di trasmissione via fax.

L'accoglimento della domanda di adozione è comunicato a cura del Centro Cinofili all'interessato nel più breve tempo possibile, anche per le vie brevi. Entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla prima comunicazione, il richiedente deve recarsi dove il cane si trova, preferibilmente, se possibile, in più occasioni, in modo tale da creare un feeling con il cane.

Nel caso in cui il richiedente non si dovesse presentare, senza giustificato motivo, viene considerato rinunciatario ed il cane viene offerto ad altro richiedente individuato secondo i criteri sopra

richiamati. Copia della domanda di adozione e della notifica di accoglimento è altresì inviata alla Squadra ove dimora il cane, per i successivi adempimenti di competenza.

Il ritiro del cane è preceduto da un colloquio preventivo con personale cinofilo, il quale illustra gli aspetti essenziali del carattere e delle condizioni sanitarie del cane e verifica, ai fini della definitiva assegnazione, gli aspetti di reciproca compatibilità sotto l'aspetto etologico.

Inoltre il richiedente, contestualmente al ritiro del cane deve presentare l'avvenuta stipula di un'assicurazione verso terzi; quindi, nel termine di 15 gg., deve far pervenire l'avvenuto passaggio di proprietà all'anagrafe canina di competenza.

Si precisa che, per la donazione dei cani con riconosciuto carattere aggressivo il richiedente deve sottoscrivere di essere a conoscenza delle particolari note caratteriali del quadrupede.

Decorso il termine massimo di gg. 15 dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda di adozione, il Responsabile della Squadra avrà cura di far trasmettere attraverso l'ufficio di appartenenza al Centro di Coordinamento copia del verbale di assegnazione del cane per il corredo atti.

In occasione della riforma del cane già assegnato, il conduttore può richiedere di transitare ad altro settore cinofilo, previa frequenza di apposito corso e sempre sussistendo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 66

(Distintivi di specializzazione e di Reparto)

Il personale cinofilo in organico al Centro di Coordinamento e quello in servizio presso le Squadre Cinofile dislocate sul territorio nazionale, deve fregiarsi dei distintivi di specialità attualmente in uso e conformi alla normativa vigente.

Art. 67

(Rinvio)

Per i profili tecnici di dettaglio, non compresi nel presente Regolamento di attuazione, si rinvia ad apposite circolari a cura della competente Direzione Centrale per le Specialità, d'intesa con le Articolazioni Centrali interessate.

TABELLA A
"CAVALIERE"

• Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria	pt. 5
• iscrizione alla laurea in medicina veterinaria con almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi sostenuti	pt. 3
• infermiere veterinario	pt. 2
• maniscalco	pt. 2
• corso primo soccorso C.R.I.	pt. 1
• corso di tecnica di movimento e di orientamento in montagna	pt. 1
• patente di guida ministeriale certificato "4" (ex 2° grado)	pt. 1
• patente "A" di cavaliere	pt. 1
• patente "B" di cavaliere	pt. 2
• patente di 1° grado di cavaliere	pt. 3
• patente di 2° grado di cavaliere	pt. 4
• brevetto istruttore federale 1° livello	pt. 5
• brevetto istruttore federale 2° livello	pt. 6
• brevetto istruttore federale 3° livello	pt. 7

Saranno accettati esclusivamente i titoli F.I.S.E. relativi a brevetti di discipline olimpiche.

Costituirà inoltre punteggio aggiuntivo l'essere stato impiegato per almeno tre anni in servizi di prevenzione o di controllo del territorio (punteggio 0,5 per ogni triennio e fino ad un massimo di tre periodi) o aver svolto servizio quale atleta nelle Fiamme Oro nel settore equestre (punteggio 1).

In considerazione del particolare impiego nella Fanfara a Cavallo inoltre saranno valutati anche i seguenti titoli:

• Diploma accademico di primo livello conseguito presso un conservatorio di musica statale od istituto parificato	pt. 6
• Diploma accademico di secondo livello conseguito presso un conservatorio di musica statale od istituto parificato	pt. 4
• Attestazione formale di esibizione pubblica per almeno tre anni in una banda o in un gruppo musicale organicamente costituito	pt. 1

TABELLA B

"CONDUTTORE CINOFILO"

• Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria	pt. 5
• Diploma di Laurea (triennale) in tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila o equivalenti	pt. 4
• iscrizione alla laurea in medicina veterinaria con almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi sostenuti	pt. 3
• superamento di almeno metà degli esami previsti dal piano di studi del corso universitario di Medicina Veterinaria	pt. 3
• superamento di almeno metà degli esami previsti dal piano di studi del corso universitario di tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila o equivalenti	pt. 2
• Diploma Militare di Conducente Cinofilo	pt. 2
• patente di guida ministeriale certificato "4" (ex 2° grado)	pt. 1
• attestato di conduttore cinofilo o di figurante cinofilo rilasciato dall'E.N.C.I. o di conduttore cinofilo rilasciato dalla Croce Rossa Italiana (recante le indicazioni del corso effettivamente svolto e superato – non basta l'attestato di mera frequenza)	pt. 1
• esperto in manovre di corda	pt. 1
• alpinista	pt. 2
• sci alpinista	pt. 3
• tecnica di movimento e di orientamento in montagna	pt. 1
• soccorso asfittici, assistente bagnante, salvamento a nuoto, primo soccorso C.R.I. o uso del defibrillatore	pt. 1

Costituirà inoltre punteggio aggiuntivo l'essere stato impiegato per almeno tre anni in servizi di prevenzione o di controllo del territorio (punteggio 0,5 per ogni triennio e fino ad un massimo di tre periodi), o aver svolto servizio quale atleta nelle Fiamme Oro (punteggio 1) o essere stato impiegato in maniera continuativa in servizi di diretto supporto logistico e di stretta collaborazione con i cinofili (punteggio 0,5 per ogni periodo di un anno, per un massimo di tre periodi).